

"REGOLAMENTO CARICHE"

NORME PER L'ACCESSO ALLE CARICHE ED AGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 25 Novembre 2015

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

"Regolamento Cariche"

Norme per l'accesso alle cariche ed agli organi della Fondazione

INDICE

Cap. 1	Principi e norme generali
Art. 1	Premessa
Art. 2	Principi generali
Art. 3	Pubblicità e Trasparenza
Art. 4	Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori
Cap. 2	L'accesso al Consiglio Generale
Art. 5	La designazione da parte di soggetti esterni alla Fondazione
Art. 6	La designazione da parte delle Associazioni di Volontariato
Art. 7	La designazione da parte dell'Assemblea
Art. 8	Il presidente vicario del Consiglio Generale
Cap. 3	L'accesso al Consiglio di amministrazione
Art. 9	Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Cap. 4	L'accesso alla carica di Presidente della Fondazione
Art. 10	La candidatura
Art. 11	L'elezione
Cap. 5	L'accesso al Collegio dei Revisori
Art. 12	Le candidature
Art. 13	La nomina
Cap. 6	L'accesso all'Assemblea dei Soci
Art. 14	Le candidature
Art. 15	L'elezione dei soci da parte dell'Assemblea
Art. 16	La designazione dei soci da parte di soggetti esterni alla Fondazione
Cap. 7	La Commissione candidature
Art. 17	L'elezione, la composizione, le funzioni
Cap. 8	Norme finali
Art. 18	Entrata in vigore

Cap. 1 - Principi e norme generali

Art. 1. Premessa

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, disciplina le procedure per la candidatura, la designazione e la elezione dei componenti gli Organi della Fondazione, tenute presenti anche le indicazioni del "Protocollo d'Intesa" stipulato con il MEF il 22 aprile 2015. Esso deve essere applicato e interpretato in coerenza con le disposizioni statutarie, delle quali costituisce integrazione e specificazione in vista del compimento di scelte trasparenti e rispondenti alle esigenze di buon funzionamento della Fondazione.

Art. 2. Principi generali

- 2.1 La Fondazione svolge la propria attività al servizio del territorio di riferimento interpretandone le esigenze e cercando di corrispondere alle istanze che esso esprime, compiendo le proprie scelte in piena autonomia. Il rapporto con gli enti locali, con l'associazionismo nelle sue varie forme e con le altre organizzazioni, istituzioni e amministrazioni presenti sul territorio è improntato a spirito di collaborazione, nel rispetto delle rispettive autonomie e competenze.
- 2.2 Nel procedimento di composizione degli Organi, la Fondazione, nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, favorisce la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente al raggiungimento delle finalità dell'Istituzione.
 - Gli Organi della Fondazione operano nel rispetto dei compiti loro attribuiti dalle norme di legge e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
 - Nel rispetto delle loro funzioni e competenze gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo ispirano i reciproci rapporti a un comportamento di leale collaborazione, di fiducia, di attenzione alle rispettive ragioni.
- 2.3 I componenti gli Organi concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza degli obblighi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
 - Nella composizione dei propri Organi la Fondazione rispetta il principio dell'adeguata presenza di genere.

Art. 3. Pubblicità e Trasparenza (art. 4 comma 11 Statuto)

- 3.1 Dell'inizio e delle modalità di svolgimento delle procedure di designazione, nonché delle adunanze degli organi chiamati a provvedere in materia di cariche interne alla Fondazione, viene data tempestiva comunicazione, a cura del Direttore, sul sito web della Fondazione stessa, nonché agli organi di informazione.
- 3.2 Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione, i loro curricula e il programma di mandato sono pubblicati sul sito web della Fondazione come previsto all'articolo 4 comma 11 dello Statuto.

3.3 Il presente Regolamento viene tempestivamente trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio Generale e dell'Assemblea dei soci, unitamente alle disposizioni statutarie connesse.

Art. 4. Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori (art. 8 e 9 Statuto)

- 4.1 Nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, il Presidente, i componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, devono essere persone dotate di esperienza nei settori di intervento della Fondazione e/o di competenze tecniche o professionali coerenti con l'attività della medesima.
- 4.2 Gli stessi devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, di cui all'articolo 9 dello Statuto.
- 4.3 Il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 8 e 9 dello Statuto deve essere attestato dai candidati alle cariche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi di legge.

Cap. 2 - L'accesso al Consiglio Generale

Art. 5. La designazione da parte di soggetti esterni alla Fondazione (art. 23 Statuto)

La designazione dei componenti il Consiglio Generale di spettanza di soggetti esterni alla Fondazione è disciplinata dall'articolo 23 dello Statuto, che si intende qui recepito.

Art. 6. La designazione da parte delle Associazioni di Volontariato (art. 23 Statuto)

- 6.1 Come previso dall'articolo 23 dello Statuto, due Consiglieri generali sono designati, mediante elezione, da parte delle Associazioni di Volontariato riunite in apposita assemblea, presieduta dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente della medesima.
- 6.2 Sono ammesse a partecipare all'Assemblea le Associazioni di Volontariato della Provincia di Pistoia, iscritte da almeno un anno nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Toscana. Ciascuna di esse potrà proporre una sola candidatura. L'Assemblea è validamente costituita e delibera validamente qualunque sia il numero di associazioni presenti o rappresentate. Esercitano il diritto di voto i legali rappresentanti delle Associazioni ammesse o un loro delegato provvisto di delega sottoscritta dagli stessi.

 All'inizio dei lavori il Presidente dell'Assemblea nomina tre scrutatori, indicando fra
 - essi il Presidente del seggio, con il compito di disciplinare le operazioni di voto, di scrutinare le schede e di sottoscrivere il verbale relativo.
- 6.3 Ogni candidatura, per essere accettata e valida, deve essere presentata e sottoscritta da almeno cinque Associazioni aventi diritto al voto in Assemblea e deve essere corredata da una breve motivazione da parte dei proponenti, nonché da un

dettagliato curriculum del nominativo proposto.

Le Associazioni facenti parte della stessa categoria e aventi la stessa denominazione non possono presentare la lista con più di una firma. Le firme eccedenti saranno ritenute come non apposte e non ne sarà tenuto conto ai fini del numero di firme richieste per la validità della lista.

Le proposte di candidatura debbono pervenire alla Fondazione non oltre le ore dodici del decimo giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea.

- 6.4 Ogni Associazione può essere delegata per iscritto a rappresentare non più di altre due Associazioni aventi diritto al voto. Ogni Associazione esprime un solo voto in proprio e per ogni delega ricevuta. La votazione avviene su una lista contenente tutte le candidature presentate, con i nominativi in ordine alfabetico e l'indicazione dei soggetti proponenti. Risultano eletti i due candidati che riportano più voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.
- 6.5 All'Assemblea sono invitati i due Consiglieri in carica in scadenza di mandato, i quali potranno svolgere un loro intervento sull'esperienza vissuta nel Consiglio Generale. All'Assemblea sono invitati anche i candidati i quali potranno intervenire per presentare la propria candidatura per non oltre cinque minuti ciascuno.

Art. 7. La designazione da parte dell'Assemblea (art. 21 e art. 23 Statuto)

- 7.1 Per i Consiglieri Generali la cui designazione è demandata all'Assemblea dei soci, sono escluse autocandidature; sono invece inclusi nella lista dei candidati, purché in possesso dei requisiti richiesti, singoli nominativi la cui candidatura sia proposta e sottoscritta da almeno dieci soci. Nella lista sono inclusi anche i Consiglieri Generali che possono essere confermati per un ulteriore mandato.
- 7.2 Ogni socio può sottoscrivere la candidatura di un solo nominativo. Nel caso in cui il numero delle candidature sottoscritte come sopra non raggiunga il numero dei Consiglieri da eleggere, la lista sarà integrata dalla Commissione Candidature di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Alla proposta di candidatura deve essere allegato un dettagliato curriculum vitae. Le proposte di candidatura devono essere consegnate al Direttore della Fondazione non oltre le ore dodici del decimo giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea.
- 7.3 Le votazioni relative alla designazione dei componenti il Consiglio Generale da parte dell'Assemblea sono disciplinate dall'articolo 21 dello Statuto che deve intendersi qui recepito.

Art. 8. Il Presidente Vicario del Consiglio Generale (art. 24 lettera h Statuto)

8.1 Il Presidente Vicario del Consiglio Generale, previsto dall'articolo 24 lettera h dello Statuto, è scelto fra i componenti del consiglio medesimo. Ogni candidatura diversa da quella proposta dal Presidente deve essere sottoscritta da almeno sei membri del Consiglio Generale; le proposte di candidatura devono essere consegnate al Direttore/Segretario entro le ore dodici del giorno antecedente quello fissato per la riunione nella quale si deve procedere alla elezione. Chi ha sottoscritto la candidatura di un nominativo non può farlo per altri nominativi.

8.2 La votazione avviene su unica lista contenente i nomi proposti in ordine alfabetico: ciascun consigliere generale vota uno soltanto dei candidati. Risulterà eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di carica all'interno del Consiglio; permanendo la situazione di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Cap. 3 - L'accesso al Consiglio di amministrazione

Art. 9. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione (art. 24 lettera d e 26 comma 2 Statuto)

- 9.1 Per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si richiama quanto espressamente previsto dagli articoli 24 lettera d e 26 comma 2 dello Statuto che si intendono qui recepiti.
- 9.2 Per la copertura dei seggi di Consigliere di amministrazione divenuti vacanti, la scelta avviene sulla base di candidature, ai sensi dell'articolo 24 lettera d) dello Statuto, proposte dal Presidente o sottoscritte da almeno sei componenti del Consiglio Generale.
- 9.3 Le candidature proposte debbono essere accompagnate da un dettagliato curriculum vitae del candidato. Chi ha sottoscritto la candidatura di un nominativo, non può sottoscriverne altre. Le candidature, comprese quelle proposte dal Presidente, debbono essere presentate al Direttore/Segretario non oltre le ore dodici del decimo giorno precedente l'adunanza del Consiglio Generale convocata per procedere all'elezione.
- 9.4 Dei candidati si predispone una lista in ordine alfabetico e sulla stessa i Consiglieri Generali si esprimono con voto segreto.

 Ciascun Consigliere Generale può esprimere tanti voti quanti sono i Consiglieri di amministrazione da eleggere. Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno riportato più voti, fino alla copertura del numero dei Consiglieri di amministrazione da eleggere. In caso di parità di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio.

Cap. 4 - L'accesso alla carica di Presidente della Fondazione

Art. 10. La candidatura (art. 29 Statuto)

10.1 Chiunque intenda proporsi come candidato alla carica di Presidente della Fondazione, deve aver compiuto almeno quarant'anni di età e non averne compiuti settantacinque. Il candidato, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Consiglio Generale nella quale avrà luogo l'elezione, deve presentare al Direttore della Fondazione la dichiarazione di candidatura, condivisa e sottoscritta da almeno otto componenti il Consiglio Generale con allegato il curriculum vitae e il programma di mandato, nel quale devono essere indicate le linee guida dell'azione che il candidato intende perseguire, nonché gli obiettivi che si propone di ottenere per la Fondazione nell'arco del periodo di mandato.

10.2 Chi sottoscrive una candidatura non può sottoscriverne altre.

Art. 11. L'elezione (art. 25 comma 6 e 25 comma 7 Statuto)

- 11.1 La segreteria della Fondazione provvederà a trasmettere i documenti ricevuti, a tutti i componenti del Consiglio Generale. Nel giorno fissato per l'adunanza, ciascun candidato può illustrare il proprio programma di mandato, in un tempo massimo di 15 minuti.
- 11.2 Successivamente si procede alla votazione secondo le modalità indicate negli articoli 25 comma 6 e 25 comma 7 dello Statuto, che si intendono qui recepite.

Cap. 5 - L'accesso al Collegio dei Revisori

Art. 12. Le candidature (art. 24 lettera g e art. 30 comma 2 Statuto)

La nomina del collegio dei revisori spetta al Consiglio Generale, ai sensi degli articoli 24 lettera g) e 30 comma 2 dello Statuto.

Art. 13. La nomina

- 13.1 Per la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, la Commissione Candidature, entro cinque giorni prima dell'adunanza convocata per procedere al riguardo, provvede alla compilazione di una lista da sottoporre al Consiglio Generale, in base al seguente criterio: per ciascun componente da eleggere (Revisore effettivo, Revisore supplente) forma una rosa di 3 nominativi scegliendoli fra persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione o fra professionisti esterni di larga reputazione o professori universitari, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione e considerando altresì le eventuali segnalazioni provenienti dai singoli Consiglieri generali.
- 13.2 I revisori in carica il cui mandato è venuto a scadere, ma che possono essere confermati per un ulteriore mandato, sono comunque collocati nella lista da sottoporre al Consiglio Generale.
- 13.3 La lista è distinta in sezioni separate per l'elezione dei Revisori effettivi e dei Revisori supplenti. Se esistono Revisori suscettibili di essere confermati, tale circostanza deve essere indicata nella lista sottoposta alla votazione.
- 13.4 Ogni consigliere può esprimere tante preferenze quanti sono i revisori (effettivi o supplenti) da nominare. Le schede di voto vengono inserite in apposita urna: al termine della votazione il Direttore procede immediatamente allo scrutinio, dando comunicazione del risultato.
- 13.5 Risultano nominati alla carica di revisore effettivo e revisore supplente coloro che, nelle rispettive sezioni, riportano il maggior numero di voti in ordine decrescente. Presidente del Collegio dei Revisori è colui che riporta il maggior numero di voti

nella sezione dei Revisori effettivi. A parità di voti è nominato il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

Cap. 6 - L'accesso all'Assemblea dei soci

Art. 14. Le candidature (articolo 14 e 15 Statuto)

- 14.1 La qualità di socio si acquista ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. I requisiti, le incompatibilità, le cause di sospensione e decadenza, le dimissioni e la presenza di genere sono disciplinati dall'articolo 15 dello Statuto medesimo.
- 14.2 La Commissione Candidature, nel valutare le proposte di candidatura, fermi restando i requisiti di cui sopra, deve considerare in primo luogo se il candidato possiede le caratteristiche previste dall'articolo 15 comma 1 dello Statuto.

Art. 15. L'elezione dei soci da parte dell'Assemblea (art. 16 Statuto)

L'elezione dei soci da parte dell'Assemblea avviene secondo le modalità prescritte dall'articolo 16 dello Statuto.

Art. 16. La designazione dei soci da parte di soggetti esterni alla Fondazione (art. 17 Statuto)

La designazione dei soci da parte di enti e organismi esterni alla Fondazione è disciplinata dall'articolo 17 dello Statuto.

Cap. 7 - La Commissione Candidature

Art. 17. L'elezione, la composizione, le funzioni

- 17.1 Il Consiglio Generale provvede all'elezione di una Commissione Candidature, presieduta e convocata dal Presidente della Fondazione il quale ne fa parte senza diritto di voto.
- 17.2 Detta commissione è composta da tre o cinque membri, oltre al Presidente, secondo quanto sarà deciso dal Consiglio Generale al momento della nomina. I membri saranno scelti fra i componenti l'assemblea dei soci con oltre 40 anni di età e che siano soci da oltre un quinquennio, sulla base di una lista proposta dal Presidente, integrata da ciascun nome che sarà indicato da almeno quattro Consiglieri Generali, con dichiarazione consegnata al Direttore della Fondazione entro e non oltre le ore dodici del decimo giorno antecedente quello fissato per l'adunanza che deve procedere all'elezione. Nella lista sono inclusi anche i componenti che possono essere confermati per un ulteriore mandato. Chi ha sottoscritto una candidatura non può farlo per altre. Ciascun Consigliere Generale esprime tanti voti quanti sono i commissari da eleggere. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di età.
- 17.3 I componenti della Commissione Candidature durano in carica quattro anni e sono confermabili per un ulteriore mandato. Gli stessi componenti, fintanto che fanno

parte di tale commissione e per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono essere candidati, né designati negli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione.

- 17.4 Ai membri della Commissione Candidature spettano, per ogni seduta regolarmente convocata e verbalizzata, oltre al rimborso spese, il gettone di presenza previsto per il Consiglio di Amministrazione.
- 17.5 Partecipa alle riunioni della Commissione Candidature, con la funzione di segretario, il Direttore della Fondazione che ne redige il verbale o un suo delegato. Le riunioni e le deliberazioni della Commissione Candidature debbono risultare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da uno qualunque degli altri componenti. I verbali sono raccolti in apposito libro custodito a cura del Direttore.

17.6 La Commissione Candidature assolve ai compiti in appresso indicati:

- a) esamina la documentazione relativa ai candidati alle varie cariche, la regolarità delle firme di presentazione delle candidature e provvede alla loro convalida o esclusione. Per le elezioni o le nomine di competenza del Consiglio Generale, ricorrendone i presupposti, propone l'esclusione delle candidature ritenute non regolari al Consiglio medesimo, il quale delibera in merito prima di procedere all'elezione o alla nomina prevista;
- b) forma e propone la lista dei candidati per il Collegio dei Revisori;
- c) tranne per le elezioni dei soci di pertinenza dell'assemblea, integra con i nomi di altri candidati, aventi i requisiti richiesti, le liste che non raggiungano il numero minimo di candidati da eleggere.
- 17.7 Non possono far parte della Commissione Candidature i componenti in carica degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione, né il loro coniuge, né i loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.
- 17.8 E' compito del Direttore della Fondazione trasmettere tempestivamente alla Commissione la documentazione ricevuta relativa alle candidature ai vari organi.

Cap. 8 – Norme finali

Art. 18. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.